

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA GENERALE – ARCHITETTONICA – IMPIANTISTICA – STRUTTURALE E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, OLTRE CHE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI GENERALE, IMPIANTISTICA E STRUTTURALE, E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MAGAZZINI IN USO AL SETTORE STRADE E SICUREZZA.

CIG DA ACQUISIRE

Oggi, _____, i signori:

Ing. Massimo Biagetti, in seguito denominato “Dirigente del Servizio competente”, nato a Forlì il 10/03/1960, che interviene in qualità di Dirigente dell’Area Sviluppo delle Infrastrutture della Città Metropolitana di Bologna (C.F. e P.IVA 03428581205), in nome, per conto e nell’interesse esclusivo della quale agisce in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. _____ del 16/07/2021 PG ____ e ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, dell’art. 39 dello Statuto dell’Ente, nonché dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

Ing. _____ nato a _____ il __/__/____ in qualità di Legale rappresentante della Società _____ (C.F. / P.IVA _____), con sede legale e domicilio fiscale in via _____, _____, in seguito denominata “Affidatario del servizio”.

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del servizio di ingegneria e architettura

Il servizio ha per oggetto la progettazione definitiva-esecutiva, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'intervento denominato “Manutenzione straordinaria dei magazzini stradali per adeguamenti normativi” (cod. PBM 2023VIMASMS21), trattandosi dei magazzini in uso al Servizio Strade e Sicurezza. L’importo complessivo dei lavori stimato a base di gara ammonta ad € 910.000,00 (IVA esclusa).

In particolare, il servizio consisterà nelle prestazioni di cui all'allegata parcella, di seguito riportate:

1. Progettazione definitiva-esecutiva generale, architettonica, impiantistica, strutturale, dell'intervento e della sicurezza: l'Affidatario del servizio dovrà produrre gli elaborati dettagliati nell'allegata parcella (escluso lo schema di contratto che sarà redatto dall'Amministrazione) ed acquisire tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l'approvazione dell'opera. Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati.

In particolare, dovranno essere garantite le seguenti attività minime:

- progetto di rispondenza alle norme igienico – sanitarie AUSL e ARPA, ove necessario;
- progetto di rispondenza al DM 17 Gennaio 2018 e relativa Circolare esplicativa ove necessario;
- progetto definitivo/esecutivo, comprensivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., completo degli elaborati previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti, ad eccezione dello schema di contratto che sarà predisposto dagli uffici dell'Amministrazione.

Il progetto diverrà di proprietà della Città Metropolitana di Bologna che potrà introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che l’Affidatario possa sollevare eccezioni di sorta.

2. Fase di esecuzione dell'intervento: l’Affidatario del servizio dovrà svolgere la Direzione dei Lavori generale e la relativa direzione operativa relativamente all’esecuzione delle opere strutturali, degli impianti elettrici, termotecnici, meccanici e idro-sanitari (art. 101, commi 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016) ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008.

In particolare il CSE dovrà:

- verificare i requisiti tecnico-professionali dell’Impresa affidataria, sulla base della documentazione di cui all’Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e comunicare l’esito della verifica all’Ente entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla consegna della documentazione;
- verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e il Fascicolo dell’Opera, di cui all’art. 91, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle Imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le Imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;
- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro

pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

- accertare l'avvenuta verifica da parte dell'Appaltatore sull'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori/subcontraenti/lavoratori autonomi sulla base della documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008;
- organizzare tra i Datori di Lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, c. 1, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla Impresa interessata;
- controllare le presenze in cantiere, da eseguirsi in occasione di ogni visita, con verifica della tessera di riconoscimento e del suo regolare riscontro in libro matricola e Piano Operativo di Sicurezza o, in alternativa, della corretta annotazione sul/i registro/i di cantiere di cui all'art. 36 bis, comma 4, del D.L. 223/2006 introdotto dalla Legge di conversione n. 248/2006 per tutte le ditte autorizzate (appaltatore, subappalti autorizzati o "non subappalti" regolarmente comunicati). In caso di irregolarità, il

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione deve effettuare l'allontanamento dal cantiere e la segnalazione immediata al Responsabile Unico del Procedimento;

- comunicare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento, previo raccordo con il Direttore dei Lavori, le situazioni che non consentano la liquidazione degli oneri per la sicurezza; la mancata comunicazione equivarrà ad attestarne la regolarità.

Art. 2 – Osservanza di leggi e regolamenti

Nell'espletamento del servizio si dovrà assicurare la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative ed il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale.

La progettazione dell'opera dovrà rispettare tutte le regole e norme tecniche ed amministrative obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge in ambito comunitario, statale, regionale e comunale che riguardino l'intervento, in ogni suo aspetto.

Si riporta un elenco a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

OPERE PUBBLICHE:

D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006” e s.m.i. per le parti non ancora abrogate;

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 Marzo 2018, n. 49;

Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” approvate dall'ANAC;

Legge 13/08/2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;

D.M. 17/06/2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016” e s.m.i.

NORME TECNICHE:

D.P.R. 06/06/2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” aggiornate con Legge 124/2017;

Legge Regione Emilia Romagna n. 19 del 30/10/2008 e s.m.i. “Norme per la riduzione del rischio sismico” e Circolari esplicative collegate;

D.M. 03/08/2015 “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139”;

D.Lgs. 81/2008 recante “Attuazione dell'art. 1 della Legge 3/8/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

D.M. n. 37/2008 “Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” e s.m.i. e norme nazionali collegate;

D.Lgs. 27/01/2010 n. 17 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”;

La normativa di cui sopra non costituisce elenco esaustivo ma deve essere aggiornata ed integrata, a cura del progettista, con quella in vigore ed eventualmente necessaria per la progettazione, anche a livello regionale o comunale.

Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio

L'Affidatario del servizio si impegna a svolgere le prestazioni in raccordo con la Città Metropolitana di Bologna e, specificatamente, con il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Geom. Davide Labbate, funzionario della Città Metropolitana di Bologna; dovrà, altresì, prendere contatti e garantire il confronto con i referenti tecnici degli Enti coinvolti.

L'Affidatario del servizio è tenuto ad introdurre nel progetto tutte le modifiche non sostanziali richieste che siano giustificate da oggettive esigenze tecniche senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale determinati da nuove o diverse esigenze, e siano autorizzate dall'Amministrazione, all'Affidatario spettano le competenze previste dal D.M. 17/06/2016 con applicazione del ribasso praticato per il presente affidamento.

La richiesta di tali modifiche o integrazioni, qualora intervenga nella fase di progettazione, potrà comportare un prolungamento nei tempi di consegna degli elaborati indicati nell'art. 4, da concordare tra le parti.

I termini di consegna potranno inoltre essere prorogati, oltre che nei casi previsti dall'art. 107, c. 5, del D. Lgs. 50/2016, anche per l'entrata in vigore, posteriormente alla firma del presente atto, di norme di legge che disciplinino diversamente la materia riguardante le prestazioni da svolgersi, previa approvazione da parte della Città Metropolitana di Bologna di apposita variante, subordinatamente al reperimento delle eventuali risorse finanziarie aggiuntive.

Quanto previsto dai precedenti commi non si applica al caso di varianti rese necessarie dall'inosservanza, nella redazione del progetto, delle leggi, regolamenti e norme citate negli articoli precedenti o a causa dell'incompletezza o inidoneità degli elaborati, da imputare all'Affidatario.

Ai sensi dell'art. 24, c. 5, del D. Lgs. 50/2016 si specifica che le persone incaricate dello svolgimento delle singole prestazioni e personalmente responsabili delle stesse sono le seguenti:

(specificare i dati personali e professionali, tipologia di prestazioni svolte e rapporto con l'Affidatario)

-

-

Art. 4 – Decorrenza e tempistica

Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla consegna in via d'urgenza e dovrà essere espletato nel rispetto della seguente tempistica:

- **entro 120 (centoventi)** giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla consegna in via d'urgenza: consegna formale alla Città Metropolitana di Bologna degli elaborati e documenti tecnici inerenti la progettazione definitiva, completi di tutte le indagini necessarie, relativamente alle parti di interesse ai Comuni, all'ASL ed eventualmente all'ARPAE per le valutazioni di competenza, ove necessario, e alla struttura tecnica competente in materia di sismica;

- **entro 30 (quindici)** giorni naturali e consecutivi dall'ottenimento dei pareri necessari: consegna degli elaborati modificati in relazione alle eventuali indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento/prescrizioni degli Enti preposti, al fine della conclusione positiva degli iter di approvazione dell'intervento e consegna formale del progetto esecutivo completo in ogni parte alla Città Metropolitana di Bologna per la verifica;

- **entro 10 (dieci)** giorni dalla comunicazione delle eventuali indicazioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento sul progetto esecutivo: consegna degli elaborati modificati alla Città Metropolitana di Bologna (n. 2 copie di tutti gli elaborati in formato cartaceo e n. 2 supporti informatici contenenti gli elaborati in formato editabile, pdf firmato digitalmente e dwg).

Il termine complessivo per la durata del servizio non potrà superare **160 (centosessanta)** giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula contrattuale ovvero dalla consegna del servizio in via d'urgenza, esclusi i giorni necessari per l'ottenimento

dei relativi pareri autorizzativi.

Art. 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento

L'importo complessivo delle competenze è fissato in € **115.345,46** (importo risultante da parcella dedotto il ribasso praticato in sede di offerta), oltre ad oneri previdenziali (4%) pari a € **4.613,82** per un importo complessivo di € **119.959,28**. Le prestazioni professionali oggetto del presente incarico sono svolte in regime fiscale forfettario ex art. 1, c. 54-89, della Legge 190/2014 e, pertanto, non soggette a IVA né a ritenuta, ai sensi del Provvedimento della Agenzia delle Entrate n. 185820.

Il compenso, come sopra stabilito, è comprensivo di ogni spesa, inclusi viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi compensando ogni prestazione, elaborazione, impegno e spesa indicati nel presente contratto. Rimane, in particolare, espressamente inteso e convenuto che il compenso contrattuale, come sopra stabilito, è da intendersi a corpo e retribuisce totalmente le prestazioni contemplate dal presente contratto o, comunque, connesse allo svolgimento del servizio medesimo e che lo stesso non verrà variato in base all'effettivo ammontare dei lavori progettati.

La spesa complessiva per il servizio di cui trattasi è finanziata mediante _____ e risulta impegnata con la Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____ (Impegno n. _____).

In applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, nonché dell'art. 207 della Legge 17 Luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 13, c. 1, del D.L. 1° Dicembre 2020, n. 183, convertito dalla L. 26 Febbraio 2021, n. 21, è prevista la corresponsione dell'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria, entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal Responsabile Unico del Procedimento. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non

procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà, previa verifica di conformità delle prestazioni da parte del Responsabile Unico del Procedimento e previo accertamento della regolarità contributiva, alle condizioni di esigibilità di seguito specificate:

FASE DI PROGETTAZIONE:

- 30% della parte progettuale ad avvenuta consegna dei progetti e degli elaborati necessari per il successivo ottenimento delle relative autorizzazioni (progetto per il rispetto delle norme igienico-sanitarie all'AUSL, ARPAE, struttura tecnica);
- 70% alla verifica con esito positivo da parte della Città Metropolitana di Bologna.

FASE DI DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E CSE:

- 50% all'avvenuta esecuzione del 50% dell'importo dell'opera;
- 50% all'emissione del certificato di collaudo dell'opera.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il CIG e il riferimento alla Determina di affidamento n. _____ del _____. Dovranno, inoltre, essere inviate solo ed esclusivamente in formato elettronico al seguente codice univoco: UFWYWE.

Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture all'Amministrazione, che dovrà essere successiva all'esigibilità delle stesse e fatta salva la verifica sulla regolarità delle prestazioni svolte, mediante bonifico bancario sul c/c IBAN

_____ sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone:

Art. 6 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario del servizio si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè

delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i. e in particolare:

- utilizzare il conto corrente indicato all'articolo precedente, dedicato alla commessa di cui trattasi;

- registrare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio su detto conto;

- effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge sopra citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge sopra citata.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano, inoltre, le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge citata.

Art. 7 – Penali

È prevista l'applicazione di una penale nella misura giornaliera del 1 (uno) per mille del corrispettivo contrattuale per ritardo o inadempimento di una delle principali prestazioni previste all'art. 1, a seguito di contestazione scritta e previa assegnazione di termine per controdedurre. La penale sarà applicata mediante trattenuta sul primo pagamento utile del corrispettivo ovvero sul pagamento a saldo.

Detta penale non può superare il 10% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale; superata tale misura, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in danno all'Affidatario del servizio.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Affidatario del servizio, la totale o parziale

disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è a lui imputabile, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della Città Metropolitana di Bologna. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Affidatario del servizio.

Art. 8 - Subappalto

Ai sensi dell’art. 31, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016, l’Affidatario del servizio non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Per le prestazioni per le quali è ammesso il subappalto, lo stesso deve essere autorizzato ai sensi dell’art. 105 del citato D. Lgs. 50/2016.

Art. 9 – Polizza responsabilità civile professionale – cauzione definitiva

L’Affidatario del servizio, ai sensi dell’art. 24, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere in possesso, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di polizza di Responsabilità Civile Professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, comprendente la copertura per i rischi derivanti da errori od omissioni della progettazione, come individuati dall'art. 106, c. 10, del D.Lgs. 50/2016 che determinino a carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi nei limiti di legge.

Non è prevista la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 in applicazione del comma 11, prima parte, del medesimo articolo.

Art. 10 - Rispetto contratti di lavoro

Sono a carico dell’Affidatario del servizio, il quale ne è il solo responsabile, tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali a favore

del proprio personale, con qualsiasi modalità assunto o collaborante.

L’Affidatario del servizio si impegna al rispetto, nei confronti del personale impiegato nei servizi oggetto di affidamento, del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di servizi, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’Impresa anche in maniera prevalente.

L’Affidatario del servizio si impegna altresì a rispettare le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Prima del pagamento dei corrispettivi, secondo le scadenze e le modalità previste al precedente art. 5, sarà accertata la regolarità contributiva. In caso di inadempienza contributiva relativamente a personale dipendente dell’Affidatario del servizio o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, verrà trattenuto dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza contributiva ed assicurativa, per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinquanta) per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo accertamento della regolarità contributiva.

Ai sensi dell’articolo 30, c. 6, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Affidatario del servizio o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Affidatario

del servizio, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza delle richieste entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario del servizio del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il Responsabile Unico del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

La Città Metropolitana di Bologna potrà procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Inoltre, può costituire motivo di risoluzione del contratto la violazione, da parte dell'Affidatario del servizio, del Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato dalla Città Metropolitana di Bologna, così come disposto all'art. 4 del medesimo. Detto Patto, sottoscritto in segno di accettazione dal professionista (in atti al PG ____/2021), stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Città Metropolitana di Bologna e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

La Città Metropolitana di Bologna potrà, altresì, procedere alla risoluzione del contratto in caso di violazione da parte dell'Affidatario del servizio e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (DPR n. 62/2013) e del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Bologna (DPR n. 62/2013),

per quanto compatibili, Codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili nella home page del sito della Città Metropolitana di Bologna, alla sezione Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta/codice di comportamento della Città Metropolitana di Bologna e di cui, con la firma del presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza. Il rispetto degli obblighi in essi contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Oltre che nei casi precedenti, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 C.C., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa danni, nei seguenti casi:

1) in caso di subappalto non autorizzato del servizio totale o parziale, in violazione del precedente art. 8;

2) quando l'Affidatario del servizio interrompa o abbandoni il servizio senza giustificato motivo o giusta causa, riconosciuti dall'Amministrazione; in questo caso all'Affidatario del servizio verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione ad altri del servizio;

3) quando l'Affidatario del servizio si renda colpevole di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali che verranno tempestivamente notificati dall'Amministrazione; in particolare, il contratto potrà essere risolto qualora si verificino violazioni da parte dell'Affidatario del servizio agli obblighi contrattuali retributivi, contributivi e fiscali a proprio carico;

4) quando l'Affidatario del servizio non provveda ad integrare e/o correggere il progetto, in caso di verifica negativa;

5) in caso di cessione del contratto o del credito che ne deriva non autorizzato dall'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 13, del D.Lgs. 50/2016;

6) in caso di inosservanza nell'espletamento dei servizi delle norme sulla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente procederà a contestare gli addebiti per iscritto, via PEC, all'Affidatario del servizio, assegnando allo stesso un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario del servizio abbia risposto, l'Ente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dichiara risolto il contratto. In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario del servizio sarà tenuto al risarcimento dei danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle eventuali maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sopportare a seguito della risoluzione del contratto.

Art. 12 - Incompatibilità

L'Affidatario del servizio dichiara di non trovarsi, per l'espletamento del servizio di cui trattasi, in alcuna condizione di incompatibilità, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 13 – Disposizioni varie

L'Affidatario del servizio svolgerà l'incarico in scienza e coscienza secondo le regole tecniche ed i principi deontologici della propria professione; lo stesso dichiara, a tal proposito, che non sussistono né saranno instaurati durante l'espletamento dell'incarico, rapporti con terzi controinteressati della Città Metropolitana di Bologna.

L'Affidatario del servizio dichiara di essere a conoscenza della normativa, anche fiscale, relativa alle prestazioni d'opera e/o professionali, dichiarando di assolverne le

prescrizioni e, comunque, di esonerare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme di cui all'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'art. 14 del "Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali forniti dalle parti è finalizzato esclusivamente all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti, ed avverrà a cura di personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del citato Regolamento europeo e agli artt. 15 e seguenti del "Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali", tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, esercitabili presentando apposita istanza alla Città Metropolitana di Bologna – Area Sviluppo delle Infrastrutture. Nel caso in cui le parti ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, è altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Art. 15 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 16 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto sono a carico dell'Affidatario del servizio; in particolare, l'imposta di bollo relativa al presente contratto è stata versata mediante modello F23 al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate (documentazione in atti al PG _____/2021). Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986, il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Il presente contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/16, viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale); si è provveduto a verificare che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f), del citato Decreto.

L'Affidatario del servizio – Il Legale rappresentante di FF ENGINEERING -
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (firmato digitalmente)

Il Dirigente dell'Area Sviluppo delle Infrastrutture – Dott. Ing. Massimo Biagetti
(firmato digitalmente)